Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1958, n. **1094.**

Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959 e con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per l'applicazione di questa è autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello stato di prevision del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragion di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1959-60, di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1961 62 al 1963-6

Art. 2.

I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989 e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legg possono essere concessi ai coltivatori diretti, singo e associati, definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comm terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, ai mezzadr coloni e compartecipanti, per la parte di loro spettanz e, nelle zone con economia agricola arretrata, anche a altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole e m die aziende.

Art 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fon stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 98 e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente legg può provvedere direttamente o per il tramite del con petente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distr buzione gratuita a coltivatori diretti, definiti com tali ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 25 gi gno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, colo parziari, compartecipanti, e a conduttori di picco aziende, semprechè la semente distribuita a ciascur di essi non superi per ciascuna specie ed annata il cost di lire 5000.

Art. 4.

A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati pe l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ott bre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministe dell'agricoltura e delle foreste può concedere, fino a un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ci scuno esercizio, contributi ad enti, società, associazio e privati per la produzione, sotto il controllo del Min stero stesso, di sementi di foraggere e di ortaggi. provvedimento di concessione deve determinare per og specie e varietà il massimo di sementi ammesse a co tributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la m sura del contributo stesso.

La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi ai prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

La liquidazione del contributo sarà effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1095.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Putignano (Bari).

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1958, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Putignano (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 92. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1096.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Campoligure (Genova).

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Campoligure (Genova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 91. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1097.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Sabina, con sede nella frazione Trigoso del comune di Sestri Levante (Genova).

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Sabina, con sede nella frazione Trigoso del comune di Sestri Levante (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 95. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1098.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di San Giusto, in Trieste.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa cattedrale di San Giusto, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 93. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1099.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Nazareth, in Sestri Levante (Genova).

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Nazareth, in Sestri Levante (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 94. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Manfredonia — costituito, per legge, di quaranta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 12 ottobre 1958, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali poteva contare su una decisa prevalenza numerica, e le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Infatti, in una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 5 novembre 1958, non si potè procedere alla nomina del sindaco per mancanza del numero legale prescritto dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, in seguito all'allontanamento di sedici consiglieri prima della relativa votazione.

Analogamente, nella seduta di seconda convocazione, tenutasi l'8 novembre successivo, dopo due votazioni libere in cui nessuno dei consiglieri ottenne la prescritta maggioranza di voti, non si potè effettuare la votazione di ballottaggio, essendo venuto meno, per l'allontanamento di venti consiglieri, il « quorum » di presenti richiesto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il Prefetto di Foggia dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per l'11 e 12 novembre, andarono deserte per mancanza del numero legale di intervenuti

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante il formale richiamo — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Manfredonia di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gl'interessi del civico Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S V Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del ff. vice prefetto ispettore dott Pietro Montesanti

Roma, addì 7 dicembre 1958

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Manfredonia non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta Rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manfredonia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Montesanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1958.

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle mele

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione delle mele

Per tutte le spedizioni di tale prodotto diretto all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi

I frutti destinati all'esportazione devono essere:

a) sani;

b) resistenti al viaggio;

c) atti alla commestibilità;

d) di aspetto tale da non pregiudicarne la commerciabilità e di forma e colorazione normale tipica della varietà, in rapporto alla zona di produzione ed all'annata, salvo quanto stabilito all'art. 4 per le singole qualifiche di selezione.

Art. 3.

Categorie di calibrazione

Fatta eccezione per il prodotto di qualifica di selezione uso industriale di cui al successivo art. 4, sono esclusi dall'esportazione i frutti la cui circonferenza equatoriale sia inferiore a cm. 18, salvo quanto potrà essere stabilito ai sensi del successivo art. 9.

I frutti, salvo i casi previsti dagli ultimi due comma dell'art. 6, devono essere calibrati in modo che la differenza tra la circonferenza del frutto più piccolo e quella del frutto più grosso non sia superiore a cm. 2

La calibrazione per le mele esportate per uso industriale è facoltativa.

Art. 4.

Qualifiche di selezione

Sono stabilite le seguenti qualifiche di selezione:

1) *Extra*:

Costituita da frutti di qualità superiore esenti da difetti che ne pregiudichino l'aspetto e provvisti, per ciascuna varietà e per ogni frutto, della colorazione tipica in rapporto alle zone di produzione ed all'annata.

I frutti, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 devono essere turgidi, puliti, esenti da malattie, da cicatrici, lesioni, ammaccature ed altri difetti esterni ed interni, resistenti in relazione all'epoca di spedizione.

I frutti devono essere, inoltre, raccolti a mano e provvisti di peduncolo.

2) *Prima*:

Costituita da frutti di buona qualità, esenti da difetti che ne pregiudichino in modo notevole l'aspetto e per ciascuna varietà e per ogni frutto in possesso della colorazione minima in rapporto alla zona di produzione ed all'annata.

In particolare, i frutti, oltre a possedere i requisiti qualitativi previsti all'art. 2, devono essere puliti, esenti da malattie, da abrasioni, da lesioni non cicatrizzate e da ammaccature.

Essi devono essere turgidi e resistenti in relazione all'epoca di spedizione.

Sono ammessi, purchè in forma leggera, difetti da gelo, da ruggine derivante da trattamenti antiparassitari, striature cicatrizzate di origine meccanica.

I difetti di buccia, comprese le punture cicatrizzate di insetti, sono tollerati nella misura di mezzo centimetro quadrato con una superficie massima complessiva, per ciascun frutto, fino ad un centimetro quadrato e macchie di ticchiolatura fino ad una superficie massima di mezzo centimetro quadrato.

I frutti devono essere raccolti a mano e provvisti di peduncolo intero o parziale.

3) *Mercantile*:

Costituita da frutti che rispondono ai requisiti previsti ai punti *a*), *b*), *c*), dell'art. 2.

Sono ammessi i frutti di forma irregolare, sprovvisti di colore, di peduncolo, con lesioni e rosicchiature cicatrizzate, e con macchie di ticchiolatura per una superficie complessiva non superiore a due centimetri quadrati, compreso il bacato secco non penetrante ed altri difetti esterni.

Tolleranze:

Sono ammesse, per tutte le suddette qualifiche, le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio o, per merce alla rinfusa in vagone, per ogni scomparto:

5 % in numero di frutti con requisiti qualitativi inferiori alla rispettiva qualifica di selezione, purchè il 4 % si riferisca alla qualifica di selezione immediatamente inferiore;

7 % di frutti di circonferenza inferiore o superiore di un centimetro alla rispettiva categoria di calibrazione;

10 % di frutti, nella qualifica « Prima », senza peduncolo, purchè i frutti stessi non presentino lesioni alla polpa.

4) *Uso industriale*:

E' consentita l'esportazione di mele per uso industriale.

Per tale qualifica è ammessa la mescolanza di frutti di varietà diversa con difetti di ogni genere, con esclusione del guasto e che, comunque, rispondano allo scopo cui sono destinati.

Per le mele destinate ad uso industriale deve essere richiesta tempestivamente specifica autorizzazione all'Istituto nazionale per il commercio estero. Tali spedizioni sono, comunque, subordinate all'accertamento che esse siano dirette a ditte notoriamente attrezzate per la industrializzazione del prodotto. All'esterno degli imballaggi deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, che trattasi di prodotto destinato per esclusivo uso industriale. Tale indicazione deve essere apposta anche nella lingua del paese importatore. La destinazione di tale merce, quale risulta dal certificato di ispezione e dai documenti di trasporto, non deve essere variata durante il percorso.

Per tutte le suddette qualifiche, i frutti devono essere praticamente esenti da residui di sostanze antiparassitarie derivanti da trattamenti effettuati all'albero od al prodotto.

Art. 5.

Imballaggi

Per l'esportazione delle mele sono prescritti i seguenti imballaggi aventi le misure interne e caratteristiche di costruzione come appresso specificato:

Cassetta:		
chiusa	cm. 50×30×5	15;
aperta accatastabile	cm. 54×34×5	15.
Gabbia aperta o chiusa	cm. 50×30×16	30;
	cm. 54×34×16	30.
Cassa chiusa	cm. 46×29×26	

Cassetta chiusa:

testate di un sol pezzo spesso mm. 8;

fiancate di un sol pezzo spesso mm. 6;

fondo o coperchio formati da listelli uguali longitudinali, larghi almeno cm. 3, spessi mm. 6, intervallati al massimo cm. 3; tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 3, spessi mm. 6, applicati uno al centro e gli altri due, rispettivamente, a ciascuna estremità. Il listello centrale esterno del fondo dovrà essere cucito o aggraffato alle fiancate;

quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 2,5.

Cassetta aperta accatastabile:

testate di un sol pezzo spesso mm. 8;

fiancate di un sol pezzo spesso mm. 6;

fondo formato da listelli longitudinali di larghezza non inferiore a cm. 3, spessi mm. 6, intervallati non oltre cm. 1, tre listelli esterni di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 8, cuciti od aggraffati alle fiancate, applicati uno al centro e gli altri due, rispettivamente, ad una distanza di cm. 4 da ciascuna estremità;

quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3, sporgenti cm. 3 dal piano superiore delle testate e fiancate; sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata, dovrà essere applicato un listello largo cm. 3 e spesso mm. 8, fissato al cantonale stesso con almeno due chiodi ed una reggetta metallica, o con cucitura.

Le testate e le fiancate delle cassette chiuse e delle cassette aperte accatastabili, potranno essere formate da due pezzi uguali combacianti o intervallati al massimo di cm. 1, qualora l'altezza dell'imballaggio sia superiore a cm. 10.

Gabbia aperta o chiusa:

testate e fiancate formate da due o tre o quattro listelli orizzontali uguali di larghezza non inferiore a cm. 5, spessi mm. 8, intervallati al massimo di cm. 2;

fondo e coperchio formati da listelli longitudinali di larghezza non inferiore a cm. 5, spessi mm. 8, intervallati al massimo di cm. 2. Tre listelli esterni trasversali di rinforzo, larghi cm. 3 e spessi mm. 8, posti uno al centro e gli altri due a ciascuna estremità nel caso della gabbia chiusa. Per la gabbia aperta invece, posti uno al centro e gli altri due rispettivamente ad una distanza di cm. 4 da ciascuna estremità.

Tali listelli esterni di rinforzo applicati sul fondo, dovranno essere cuciti o aggraffati alle fiancate;

quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3,5. Nel caso della gabbia aperta in corrispondenza di ciascun bordo superiore delle testate, dovrà essere posto un listello largo cm. 3 e spesso mm. 8, cucito o inchiodato sulla superficie superiore dei cantonali e delle testate stesse.

Le cassette e le gabbie possono essere costruite con una o entrambe le fiancate e le testate in lamine di legno tranciato o derullato, larghe non meno di cm. 5, intervallate al massimo di cm. 1, cucite a due listelli esterni orizzontali, costituenti il bordo superiore ed inferiore degli imballaggi, previa sovrapposizione di una striscia di legno tranciato.

Tali listelli dovranno essere spessi mm. 8; larghi cm. 2-2,5 se l'imballaggio non supera cm. 12 di altezza, e larghi cm. 3,5 se l'imballaggio supera tale altezza.

Il fondo potrà essere costruito in legno tranciato e formato dall'intreccio delle medesime lamine delle testate e fiancate ripiegate al bordo inferiore delle testate e fiancate stesse. L'applicazione dei listelli trasversali di rinforzo, dovrà essere eseguita come stabilito per i diversi tipi di cassette e gabbie.

Anche il coperchio potrà essere costruito con lamine intrecciate di legno tranciato o derullato, larghe cm. 5, fissate opportunamente ad un telaio esterno.

Cassa chiusa:

testate di uno o due pezzi eguali orizzontali combacianti, spessi cm. 1;

fiancate di due o tre pezzi orizzontali eguali combacianti o intervallati al massimo di mm. 5, spessi mm. 8;

fondo e coperchio formati da due o tre pezzi longitudinali eguali, spessi mm. 6, intervallati al massimo di mm. 5; due listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 3, spessi mm. 6, posti rispettivamente a ciascuna estremità.

Se le testate sono formate di due pezzi, l'imballaggio deve essere munito di quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 2,5.

Gli imballaggi, nonchè gli addobbi e il materiale di protezione devono essere asciutti, nuovi, puliti ed inodori.

Gli imballaggi debbono risultare solidi, costruiti a regola d'arte; tutte le cuciture, chiodature e aggraffature dovranno essere fatte in modo da garantire la perfetta solidità ed unione dei diversi elementi.

Ogni imballaggio dovrà essere formato da elementi appartenenti ad un'unica essenza.

Gli spessori dei vari elementi valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; per quelli costruiti in essenze dure possono essere ridotti del 20 %.

La tara degli imballaggi, compresi i materiali di addobbo e di impacco, non deve superare

a) il 18 % del peso lordo per gli imballaggi con impacco dei frutti ad uno strato e per la cassa chiusa;

b) il 13 % del peso lordo in tutti gli altri casi.

Casse in cartone ondulato:

E' consentito l'uso di casse in cartone ondulato aventi le caratteristiche ed i requisiti all'uopo stabiliti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Altri imballaggi:

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 6.

Impacco

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi.

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà, che dovrà tassativamente corrispondere a quella indicata all'esterno degli imballaggi, ed uniformi per grado di maturazione, calibrazione, colore e selezione.

Qualifica « Extra ». — Salvo il caso di impacco in imballaggi speciali e in quelli aperti, i frutti devono essere singolarmente avvolti in veline di carta o di altre materie all'uopo adatte; i singoli frutti costituenti lo strato superiore possono presentare parte di superficie scoperta.

Qualifica « Extra » e « Prima ». — E' obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare il danneggiamento dei frutti nell'imballaggio, salvo i casi giustificati da disposizioni in vigore presso i paesi di destinazione.

Imballaggi chiusi. — I frutti debbono essere impaccati a strati ordinati e con disposizione preferibilmente diagonale.

Imballaggi aperti. — Negli imballaggi aperti è consentita, per tutte le qualifiche di selezione, l'esportazione di frutti alla rinfusa anche non calibrati.

Con esclusione dei frutti della qualifica « extra » è ammessa l'esportazione delle mele alla rinfusa in vagone. Il carico deve in tal caso essere fatto a regola d'arte.

Nell'esecuzione del carico è obbligatoria l'adozione degli accorgimenti seguenti:

1) i vagoni devono essere accuratamente puliti;

2) sul pavimento sarà disposto un sufficiente strato di paglia o altro materiale idoneo inodoro e al disopra di questo un foglio di carta pesante il quale deve anche rivestire le pareti sino a cm. 10 al disopra dell'altezza del carico;

3) il carico non deve superare cm. 75 di altezza.

Art. 7

Indicazioni esterne

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio d'impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente ad uno per esportatore quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio (Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

c) prodotto, varietà che dovrà tassativamente corrispondere a quella cui i frutti contenuti appartengono, ed eventualmente zona di produzione;

d) qualifica « Extra » o « Prima » o « Mercantile » o « Per esclusivo uso industriale » come specificato all'art. 4;

e) categoria di calibrazione, indicando le misure in centimetri delle circonferenze minima e massima dei frutti contenuti (esempio: (cm. 21-23, 22-24) o numero dei frutti, limitatamente al prodotto impaccato nelle cassette chiuse e nella cassa chiusa;

f) categoria di calibrazione, indicando la misura in centimetri della circonferenza minima preceduta dalla parola « oltre », limitatamente al prodotto non calibrato impaccato alla rinfusa negli imballaggi aperti (esempio: oltre cm. 18, oltre cm. 20, ecc.).

La indicazione del peso netto del prodotto contenuto è facoltativa e potrà essere apposta con la dicitura « peso netto kg. » o nella lingua del paese destinatario.

Tali indicazioni devono figurare, nell'ordine che precede, su una delle testate ed eventualmente su etichette di carta bene incollate; possono essere ripetute anche sull'altra testata.

Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3 o 5 o 7

Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno un centimetro, e quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) almeno cm. 1,5.

Se le indicazioni di cui sopra non possono essere tutte contenute sulla testata, quelle di cui alla lettera *b*) e quelle facoltative ed eventualmente autorizzate, potranno essere apposte su una delle fiancate.

Sui documenti di trasporto deve figurare anche l'indicazione relativa alla varietà od alle varietà che compongono la partita in esportazione.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche, purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti delle indicazioni previste con le lettere precedenti.

Art. 8.

Il carico e la sistemazione dei colli sui mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando ogni accorgimento atto ad evitare danni al prodotto ed agli imballaggi ed assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, sentito il parere di una Commissione di esperti delle categorie interessate, nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, ha facoltà, in relazione a particolari situazione della produzione, del traffico e dell'andamento dei mercati, di elevare o ridurre i requisiti minimi qualitativi e le tolleranze, previsti dal presente decreto, nonchè di stabilire quali varietà, qualifiche di selezione, limiti minimi di circonferenza e categoria di calibrazione, imballaggi, sistemi di impacco, di carico e di stivaggio sui mezzi di trasporto, siano da ammettersi per l'esportazione delle mele e ciò anche per determinati mercati di destinazione e per determinati periodi.

Art. 10.

Controllo

Tutte le spedizioni di mele dirette all'estero sono soggette a controllo, al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. In entrambi i casi, a richiesta dell'esportatore, l'Istituto per il commercio estero ha facoltà di effettuarlo presso i magazzini di lavorazione della merce qualora la ditta esportatrice attui abitualmente una lavorazione diretta o presso i magazzini gestiti da enti qualificati, quali le centrali ortofrutticole.

Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario ed parte marittimo, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle dogane.

Chiunque intenda esportare mele deve notificare, all'Ufficio di controllo competente in base a comunicazione dell'Istituto per il commercio estero, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 24 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'Ufficio di controllo competente. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società od un ente, la denominazione, la sede ed il nome, il cognome ed il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto ed il numero dei colli;

e) il luogo di provenienza della merce;

f) la destinazione.

g) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

h) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697 e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delèga e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere premanente, devono essere depositate presso l'Ufficio di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Nel caso che il controllo non possa essere eseguito nell'ora fissata dalla richiesta, gli organi preposti al controllo stesso notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è te-

nuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario od il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli ed in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare e via aerea sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Certificato di ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, direttamente dagli ispettori dell'Istituto per il commercio estero alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione ammessi a fruire della tassazione unica, è consentita l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 48 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di mele spedite all'estero da stazioni distanti dalle zone di produzione e che non siano ammesse alla tassazione unica, il controllo deve essere richiesto all'ufficio dell'Istituto per il commercio estero competente. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero le spese per la effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di mele debbono essere dichiarate come tali sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche le specie e la qualità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato delle partite di mele che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, ratificato con la legge del 10 febbraio 1953, n. 73.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6593)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1958.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere una modifica delle condizioni particolari di polizza per contratti collettivi a forma popolare, approvate con decreto Ministeriale 10 luglio 1956;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato a sostituire il comma 4) delle condizioni particolari di polizza relative ai contratti collettivi in forma popolare con il seguente:

« Esonero dal pagamento dei premi assicurativi ed anticipata liquidazione di metà del capitale assicurato, in caso di cinque figli nati e viventi dopo la stipulazione del contratto ».

Roma, addì 13 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1958.

Proroga del termine assegnato alla RAI - Radiotelevisione Italiana con il decreto Ministeriale 25 luglio 1958 per iniziare la procedura di espropriazione necessaria per lo ulteriore ampliamento del Centro radiofonico e televisivo di Milano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 14 agosto 1958, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere e gli impianti relativi all'ulteriore ampliamento del Centro trasmittente radiofonico e televisivo di Milano, della RAI Radiotelevisione Italiana;

Vista la domanda della RAI Radiotelevisione Italiana, in data 18 dicembre 1958, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione e di televisione, dichiarando che, per cause indipendenti dalla volontà dei propri amministratori, non può iniziare le espropriazioni previste nel citato decreto Ministeriale 25 luglio 1958 entro il termine del 31 dicembre 1958 stabilito dall'art. 3 del decreto stesso, chiede che il termine stesso venga prorogato di trenta giorni;

Ritenuto che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1958, assegnato alla RAI Radiotelevisione Italiana dall'art. 3 del decreto Ministeriale 25 luglio 1958, per iniziare la procedura espropriativa per l'ulteriore ampliamento del Centro radiofonico e televisivo di Milano, è prorogato di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1958

Il Ministro: SIMONINI

(6927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 dicembre 1958 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Modespacher, Vice console onorario in qualità di Agente consolare di Svizzera a Livorno.

(6870)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa «Istituto stomatologico italiano», con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 dicembre 1958, i poteri conferiti all'avvocato Arnaldo Frailich, commissario governativo della Società cooperativa «Istituto stomatologico italiano», con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1959.

(6925)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «fisiologia generale» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova, è vacante la cattedra di «fisiologia generale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6971)

Esito di ricorso

Con decreto 5 giugno 1958 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1958, registro n. 51, foglio n. 126, è stato respinto il ricorso prodotto il 27 dicembre 1955 dal prof. Attilio Badiera Scandiffio, avverso il provvedimento ministeriale 25 giugno 1955 di restituzione al ruolo di provenienza.

(6825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 1.596.710 (lire unmilionecinquecentonovantaseimilasettecentodieci) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi), di complessivi ettari 8.34.52, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta GALLINARI Durante fu Grimaldo, in virtù del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2073 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 21 agosto 1957.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6834)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 14 ottobre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	Data 14-10-1958 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco laziale													
1	PALLINI Giovanna fu Ettore maritata MEUCCI	6- 9-52	1427	24-12-54	63	17- 3-55	5296/3200	22-11-58	19	217	370 000	35.000	Banca Nazionale Lavoro Sede di Roma	Roma
2	PARADISI Ada fu Domenico maritata BERNABEI	29-11-52	2713	15- 7-55	230	5-10-55	5297/3201	22-11-58	19	216	3.135 000	450 000	Id. Id.	Id.
3	PARENTI Antonio fu Gaudenzio	29-11-52	2799	30- 8-54	284	11-12-55	5298/3202	22-11-58	19	215	840 000	30.000	Id. Id	Id.
4	PASINI Albino fu Erasmo	29-11-52	2801	24-12-54	63	17- 3-55	5299/3203	22-11-58	19	214	7.655 000	470 000	Id. Id.	Id.
5	PASQUINELLI Iole fu Giovanni maritata LAMIONI	6- 9-52	1430	31- 7-54	262	15-11-54	5300/3204	22-11-58	19	213	1.810.000	140 000	Id Id.	Id.
6	PAZZAGLI Paolo, Tommaso, Dante, Guglielmo-Antonio e Ferdinando fu Valentino Orlando	6- 9-52	1432	16- 2-55	103	5- 5-55	5301/3205	22-11-58	19	212	2.865.000	795.000	Id Id	Id.
7	PLACIDI Carla fu Giovanni	29-11-52	2906	2- 4-55	134	13- 6-55	5302/3206	22-11-58	19	211	7.330 000	685.000	Id. Id	Id.
8	RINALDI Maria Teresa fu Benedetto	27- 5-52	852	21- 3-56	134	1- 6-56	5303/3207	22-11-58	19	210	470.000	75 000	Id. Id	Id.
9	ROSI Marianna fu Tommaso in MARINI	29 11-52	2811	24- 8-54	259	11-11-54	5304/3208	22-11-58	19	209	10.250.000	415.000	Id. Id	Id.
10	ROSI Matteo fu Tommaso	29-11-52	2812	24- 8-54	259	11-11-54	5305/3209	22-11-58	19	208	10 660 000	430.000	Id. Id	Id.
11	ROSSI Angiolo e Marisa fu Amilcare	29-11-52	2718	31- 7-54	262	15-11-54	5306/3210	22-11-58	19	207	23.810.000	1.060.000	Id. Id	Id.
12	ROSSI Angiolo e Marisa fu Amilcare	27-12-52	3982	24- 8-54	262	15-11-54	5307/3211	22-11-58	19	206	12.335 000	545.000	Id. Id	Id.
13	ROVIS Antonio fu Francesco	6- 9-52	1436	24- 8-54	259	11-11-54	5309/3213	22-11-58	19	205	4.225.000	335.000	Id Id	Id.
14	ROVIS Antonio fu Francesco (partita catastale n. 1213 N C)	6- 9-52	1436	16-10-54	13	18- 1-55	5310/3214	22-11-58	19	64	13.880.000	1.105.000	Id Id.	Id.
	Ente Delta padano													
15	LAMPERTICO Maria Fedele fu Luigi	29-11-52	2947	16-11-54	54	7- 3-55	5311/3215	22-11-58	19	146	12.425.000	1 220.000	Banca Naz. Agricoltura Sede di Bologna	Bologna

Roma, addì 10 dicembre 1958

Visto, p *Il Ministro* DATO

(6718)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Chiara » di Trento, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 10 dicembre 1958, n. 330/384, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Santa Chiara » di Trento, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(6895)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Manfredonia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 7550, sita nella spiaggia di Manfredonia, riportata in catasto al foglio n. 25, particella n. 58-*b*, del comune di Manfredonia.

(6833)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di greto del torrente Sasso, in comune di Bordighera (Imperia).

Con decreto 14 luglio 1958, n. 496, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di greto del torrente Sasso, in comune di Bordighera (Imperia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio IX, di mq. 16,87, come indicato, in rosso, nella planimetria rilasciata il 16 agosto 1957, in scala 1:500, dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6898)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto destro del torrente Nervia, in comune di Pigna (Imperia).

Con decreto 25 maggio 1957, n. 1003(56), del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto destro del torrente Nervia, in comune di Pigna (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 35, particella 424 (parte), di mq. 13, ed indicata nella planimetria 5 agosto 1956, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

Corso dei cambi del 29 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,55	625 —	624,70	624,40	—	624,70	624,70	625 —	624,50
$ Can.	647,08	—	647,50	647,50	644,40	—	648,25	647,50	647 —	647 —
Fr. Sv.	145,75	144,75	145,30	145,25	144,72	—	145,40	145,25	145,65	145,75
Kr. D.	90,31	—	90,45	90,60	90,25	—	90,60	90,60	90,31	90,21
Kr. N.	87,25	—	87,45	87,50	88,10	—	87,60	87,50	88 —	88,25
Kr. Sv.	120,62	—	120,65	120,70	120,60	—	121,10	120,70	121 —	121 —
Fol.	164,95	—	165,05	165,15	164,80	—	165,25	165,15	165 —	165 —
Fr. B.	12,53	—	12,58	12,54375	12,625	—	12,57	12,54375	12,60	12,55
Fr. Fr.	120,50	—	124 —	127,75	128,45	—	127,625	127,70	122 —	122 —
Lst.	1745,60	—	1749,50	1748 —	1746,25	—	1748,875	1748 —	1747 —	1745 —
Dm. occ.	149,18	—	149,55	149,58	149,30	—	149,55	149,58	149,80	149,50
Scell. Aust.	24,10	—	24,10	24,105	24,05	—	24.12	24,105	24,12	24,08

Media dei titoli del 29 dicembre 1958

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	71,625
Id. 3,50 % 1902	70 —
Id. 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	88,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,925
Id. 5 % 1936	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,875

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,35
Id. 5 % (» 1° aprile 960)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	647,875
1 Franco svizzero	145,325
1 Corona danese	90,60
1 Corona norvegese	87,55
1 Corona svedese	120,90
1 Fiorino olandese	165,20
1 Franco belga	12,557
100 Franchi francesi	127,687
1 Lira sterlina	1748,437
1 Marco germanico	149,565
1 Scellino austriaco	24,112

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n. 13, foglio n. 201, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1958, registro n. 48, foglio n. 278, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria indetto col decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, citato nelle premesse:

N.	Nominativo		Punti
1.	Ten. ftr. Camera Andrea, nato il 2 aprile 1932	punti	33,60
2.	S. Ten. ftr. Cortellessa Giovanni, nato il 28 febbraio 1930	»	32,00
3.	S. Ten. ftr. Cino Giuseppe, nato il 2 febbraio 1936	»	31,50
4.	S. Ten. ftr. Lauricella Corrado, nato il 24 maggio 1933	»	31,10
5.	S. Ten. ftr. Cioccarelli Alberto, nato il 10 febbraio 1933	»	31,00
6.	S. Ten. ftr. Ranzi Giuseppe, nato il 4 giugno 1936	»	31,00
7.	S. Ten. ftr. Esposito Antonio, nato il 5 giugno 1933	»	30,00
8.	Ten. ftr. Benatti Pietro, nato il 7 novembre 1930	»	30,90
9.	Ten. ftr. Vitale Raffaele, nato il 4 giugno 1930	»	30,60
10.	S. Ten. ftr. Marini Sergio, nato il 30 gennaio 1934	»	30,50
11.	S. Ten. ftr. Moraglia Luigi, nato il 25 marzo 1935	»	30,40
12.	S. Ten. ftr. Beccaria Federico, nato il 1° settembre 1934	punti	30,30
13.	Ten. ftr. Criscuoli Vincenzo, nato il 29 luglio 1929, coniugato	»	30,20
14.	S. Ten. cav. Ternullo Gustavo, nato il 19 febbraio 1934	»	30,20
15.	Ten. ftr. Rangone Paolo, nato il 22 maggio 1929, coniugato	»	30,10
16.	Ten. ftr. Galletta Domenico, nato l'11 settembre 1928	»	30,10
17.	S. Ten. ftr. Viale Tommaso, nato il 26 maggio 1934	»	30,10
18.	Ten. ftr. Baldelli Giuseppe, nato il 24 febbraio 1930	»	29,90
19.	Ten. ftr. Nunziata Biagio, nato il 7 marzo 1930	»	29,80
20.	Ten. ftr. Barone Carmine, nato il 1° novembre 1931	»	29,70
21.	S. Ten. ftr. Tavella Domenico, nato il 14 febbraio 1935	»	29,70
22.	Ten. ftr. Calabrò Pietro, nato il 2 febbraio 1931	»	29,60
23.	S. Ten. ftr. Bosi Ottorino, nato il 12 marzo 1934	»	29,60
24.	Ten. ftr. Cavallero Ezio, nato il 28 luglio 1929, coniugato	»	29,50
25.	Ten. ftr. Ceccorulli Aroldo, nato il 20 maggio 1931	»	29,50
26.	S. Ten. ftr. Pelazza Umberto, nato il 7 aprile 1930	»	29,40
27.	S. Ten. ftr. Ciotti Biagio, nato il 22 febbraio 1932	»	29,40
28.	S. Ten. ftr. Gentile Leopoldo, nato il 13 ottobre 1932	»	29,40
29.	S. Ten. ftr. Candela Carlo, nato il 4 dicembre 1933	»	29,40
30.	S. Ten. ftr. De Vivo Carlo Alberto, nato il 6 luglio 1935	»	29,30
31.	S. Ten. ftr. Papini Eraldo, nato il 4 maggio 1933, orfano di guerra	»	29,20
32.	S. Ten. ftr. Carà Giuseppe, nato il 9 gennaio 1931	»	29,20
33.	Ten. ftr. Vinci Mario, nato il 25 agosto 1932	»	29,20
34.	S. Ten. ftr. Ripanti Italo, nato il 5 giugno 1933	»	29,20
35.	S. Ten. ftr. Bianchi Giorgio, nato l'8 settembre 1931, coniugato	»	29,00
36.	Ten. ftr. Monteleone Ettore, nato il 26 marzo 1928	»	29,00
37.	S. Ten. cav. Corbo Luca, nato il 2 gennaio 1933	»	29,00
38.	S. Ten. ftr. Moretti degli Adimari Adimaro, nato il 27 settembre 1933	»	29,00
39.	Ten. ftr. Panturo Emilio, nato il 1° marzo 1929	»	28,90
40.	S. Ten. ftr. Palma Mario, nato l'8 febbraio 1931	»	28,90
41.	S. Ten. ftr. Di Pietro Alessandro, nato il 9 settembre 1932	»	28,90
42.	S. Ten. ftr. Perrotta Alessandro, nato il 23 ottobre 1933	»	28,90
43.	Ten. ftr. Forese Carmine, nato il 1° ottobre 1934	»	28,90
44.	S. Ten. ftr. Rocca Alberto, nato il 30 luglio 1930	»	28,80
45.	Ten. ftr. Cici Nicolino, nato il 24 agosto 1930	»	28,80
46.	S. Ten. ftr. Nitti Giuseppe, nato il 12 maggio 1933	»	28,80
47.	S. Ten. ftr. Borra Luigi Ezio, nato il 15 novembre 1933	»	28,76
48.	S. Ten. ftr. Lume Tommaso, nato il 27 febbraio 1932	»	28,70
49.	S. Ten. ftr. Puxeddu Pietrino, nato il 2 marzo 1933	»	28,70
50.	Ten. ftr. Sfregola Domenico, nato l'11 febbraio 1932	»	28,60
51.	S. Ten. ftr. Stella Valentino, nato il 14 marzo 1933	»	28,40
52.	S. Ten. ftr. Coppola Mario, nato il 10 settembre 1933	»	28,40

53 Ten. ftr. Barioffi Sergio, nato il 5 marzo 1930 punti 28,30
54 S Ten. ftr. Fratepietro Salvatore, nato il 30 maggio 1931 » 28,30
55 Ten. ftr. Di Luccia Pompeo, nato il 9 giugno 1928 » 28,22
56 Ten. ftr. D'Argenio Luciano, nato il 13 febbraio 1929 » 28,22
57 S Ten. ftr. D'Alessandro Renzo, nato il 25 settembre 1933 » 28,21
58 S Ten. ftr. Garruti Vincenzo, nato l'8 gennaio 1930 » 28,20
59 S Ten. ftr. Novello Gaetano, nato il 2 marzo 1931 » 28,20
60 S Ten. ftr Serto Mario, nato il 28 ottobre 1934 » 28,20
61 S. Ten. ftr. D'Herin Bruno, nato l'8 ottobre 1935 » 28,20
62 S Ten. ftr. Antonetti Ubaldo, nato il 6 agosto 1933 » 28,18
63 S Ten. ftr. Merlo Francesco, nato il 15 maggio 1934 » 28,18
64. Ten. ftr. Merlino Salvatore, nato il 20 giugno 1929 » 28,16
65. S. Ten. ftr. Bambara Francesco, nato il 19 aprile 1931 » 28,12
66 S. Ten. ftr. Pulvirenti Gioacchino, nato il 19 marzo 1933 » 28,11
67. S. Ten. ftr. De Stefano Antonio, nato il 3 luglio 1929 » 28,10
68 S. Ten. ftr. Santirocco Nicolino, nato il 18 novembre 1930 » 28,10
69. S. Ten. ftr Esposito Salvatore, nato il 19 agosto 1931 » 28,10
70. S Ten. ftr. Pasqui Giuseppe, nato il 1° giugno 1932 » 28,10
71. S. Ten. ftr. Narici Giovanni, nato il 9 aprile 1936 » 28,10
72 S Ten. ftr. Di Gregorio Luciano, nato il 1° ottobre 1931 » 28,00
73 S. Ten. ftr. Leonardo Raffaele, nato il 4 maggio 1932 » 28,00
74 S. Ten. ftr. Midolo Carmelo, nato il 18 giugno 1933 » 28,00
75. S Ten. ftr. Romanelli Antonio, nato il 28 agosto 1934 » 28,00
76 S Ten. ftr. Baio Simone, nato il 6 luglio 1933 » 27,93
77. S. Ten. ftr. Giovannetto Evaristo, nato il 17 gennaio 1930, coniugato con 2 figli » 27,90
78 S. Ten ftr. Vangi Matteo, nato il 15 novembre 1928, coniugato » 27,90
79. S Ten. ftr. Calò Remo, nato il 10 ottobre 1932, coniugato » 27,90
80 S. Ten. ftr. Bernardoni Carlo, nato il 6 agosto 1935 » 27,90
81 S Ten. ftr. Iacobini Antonio, nato il 15 luglio 1932, coniugato » 27,88
82 S. Ten. ftr. Giangrasso Salvatore, nato l'8 dicembre 1930 » 27,88
83 Ten. ftr. Alessi Paolo, nato il 19 maggio 1928, coniugato con 1 figlio » 27,70
84 S. Ten. ftr. Tertulliani Orlando, nato l'11 maggio 1932, coniugato » 27,70
85 Ten. ftr. Giovannazzi Sergio, nato l'11 settembre 1930, coniugato » 27,50
86 Ten. ftr. Romano Vittorio Em., nato il 12 ottobre 1930 » 27,50
87. S. Ten. ftr. Lenza Cosimo, nato il 10 novembre 1934 » 27,50
88 Ten. ftr. Allori Guido, nato il 29 marzo 1928, coniugato con 1 figlio » 27,40
89. Ten. ftr. Fabbro Carlo, nato il 14 novembre 1929, coniugato » 27,40
90 S. Ten. ftr. Giuliani Franco, nato il 15 novembre 1933, coniugato » 27,40
91 S Ten. ftr. Giannoccaro Nunzio, nato il 5 ottobre 1933, coniugato » 27,30
92 S Ten ftr. Deriu Mario, nato il 14 maggio 1932 » 27,30
93 Ten ftr Cassari Mario, nato il 23 febbraio 1930 . . . . » 27,22
94. S Ten art Buttice Domenico, nato il 7 giugno 1931 punti 27,20
95 S Ten ftr Longhi Dario, nato il 16 luglio 1933, figlio invalido 7ª categoria » 27,10
96 Ten ftr Cicu Antonio, nato il 21 maggio 1930 . . . » 27,10
97 S Ten ftr Poti Luigi, nato il 30 agosto 1933 . . . » 27,10
98 Ten ftr Licciardello Giuseppe, nato il 30 agosto 1929, coniugato » 27,00
99. Ten ftr Chicoli Mario, nato il 9 gennaio 1929 . . » 27,00
100 Ten ftr. Amoresano Carlo, nato il 6 agosto 1931, orfano di guerra, coniugato » 26,90
101 S Ten ftr Nuzzolo Giovanni, nato il 5 settembre 1933, figlio invalido 1ª categ » 26,90
102 S Ten. ftr Epifano Mario, nato il 14 aprile 1929 . . . . » 26,90
103. S. Ten ftr Beltrami Federico, nato il 13 giugno 1929 . » 26,90
104 S Ten ftr Zigliara Francesco, nato il 15 aprile 1933 . . » 26,90
105 Ten ftr Delich Mario, nato il 9 dicembre 1929, coniugato . » 26,70
106 S Ten ftr Azzarone Michelantonio, nato il 3 febbraio 1934, coniugato » 26,70
107 S Ten ftr. Cavallo Luigi, nato il 28 dicembre 1928 . . » 26,70
108 Ten ftr Monteriso Arturo, nato il 14 giugno 1929 . . . » 26,70
109 S Ten ftr Ceroni Sergio, nato il 1° gennaio 1932 . . . . . » 26,70
110 S Ten ftr Ghezzo Corrado, nato il 12 giugno 1934 . . . . » 26,70
111 Ten. ftr Guerrieri Ettore, nato il 19 luglio 1928, coniugato . . . » 26,60
112 S Ten ftr de Trizio Antonio, nato l'8 gennaio 1929 . . » 26,60
113 S Ten. ftr Malvani Gianfranco, nato il 15 ottobre 1929 » 26,60
114 S Ten ftr Foggetti Vito, nato il 15 aprile 1934 . . . . . » 26,60
115. S Ten ftr Vella Erasmo, nato il 29 dicembre 1928, coniugato » 26,50
116 S Ten. cav Ronzo Antimo, nato il 19 settembre 1934 » 26,50
117 Ten ftr Musmeci Sebastiano, nato il 22 novembre 1932 » 26,40
118. S Ten ftr Farina Giuseppe, nato il 22 luglio 1931 . . » 26,30
119 S Ten ftr Smaforra Pierluigi, nato il 18 ottobre 1931 . » 26,30
120 S Ten ftr Dellorusso Giuseppe, nato il 18 novembre 1931 . . . . » 26,30
121. Ten ftr Celli Arnaldo, nato il 25 luglio 1928, coniugato . . . . » 26,20
122. S Ten. ftr Modaudo Francesco, nato il 19 gennaio 1934, coniugato . . » 26,20
123 S Ten ftr Saldari Pietro, nato il 31 agosto 1933 . . . . » 26,20
124 S Ten ftr Bianco Domenico, nato il 10 luglio 1931, orfano di guerra . . » 26,00
125 Ten. ftr Ferrazzani Enrico, nato il 27 ottobre 1929, coniugato . . . » 26,00
126 Ten. ftr Panareo Luigi, nato il 27 aprile 1930 . . . . . . » 26,00
127 Ten. ftr. Massignani Enrico, nato il 25 agosto 1930, coniugato . . . . » 25,90
128 S. Ten. ftr Randazzo Giovanni, nato il 30 ottobre 1930 . . . . » 25,90
129 S Ten. ftr. Morini Alvaro, nato il 17 maggio 1933 . . . . » 25,90
130 S Ten ftr. Consoli Gaetano, nato il 3 maggio 1934 . . . . » 25,80
131. Ten. ftr. Battisti Giorgio, nato il 3 agosto 1932 . . . . » 25,60
132. S. Ten. ftr. D'Agata Lorenzo, nato il 1° gennaio 1934 . . . . » 25,60
133 S. Ten. ftr. Carafa Giovanni, nato il 14 febbraio 1930 . . . . » 25,50
134 S Ten. ftr. Alamari Giovanni, nato il 29 agosto 1931 . . . . » 25,50

135 S Ten. ftr. Filocamo Vincenzo, nato l'8 luglio 1932 punti 25,50
136 Ten. ftr. Di Mele Guido, nato il 9 aprile 1930 » 25,40
137. Ten ftr. Pino Giuseppe, nato il 14 ottobre 1931 » 25,40
138. S Ten. ftr. Bin Antonio, nato il 28 luglio 1930 » 25,30
139 S Ten ftr. Serafino Mario, nato il 22 gennaio 1934 » 25,30
140 S Ten ftr Schiappa Vincenzo, nato il 14 febbraio 1931 » 25,20
141. S Ten. ftr. Manto Filippo, nato il 16 maggio 1930, profugo » 25,10
142 S Ten. ftr Camplone Marcello, nato il 14 febbraio 1932 » 25,10
143 S. Ten ftr. Congedo Fugenio, nato il 5 luglio 1932 » 24,90
144. Ten. ftr. My Cosimo, nato il 28 settembre 1932 » 24,90
145 S. Ten. ftr. Dolce Franco, nato il 1° febbraio 1932 » 24,80
146 S. Ten. ftr. Caselli Egisto, nato il 4 giugno 1932 » 24,70
147. S Ten. ftr. Lauria Giovanni, nato il 27 febbraio 1934 » 24,70
148 S. Ten. ftr Donati Giuseppe, nato l'8 ottobre 1931 » 24,60
149 S Ten ftr. Ottoveggio Francesco, nato l'8 marzo 1935 » 24,60
150 S Ten ftr Spampinato Pasquale, nato il 21 aprile 1935 » 24,60
151 Ten. ftr. Filocamo Antonino, nato il 24 luglio 1930 » 24,40
152 S Ten ftr. Vezzosi Angelo, nato il 31 dicembre 1935 » 24,30
153 Ten ftr. Fabbri Edoardo, nato il 9 gennaio 1931 » 24,00
154 S Ten ftr. Boretti Vittorio Emanuele, nato il 12 luglio 1934 . . . » 24,00

Art 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato.

1 Ten. ftr. Camera Andrea . . . punti 33,60
2 S. Ten. ftr. Cortellessa Giovanni . . . » 32,00
3 S. Ten. ftr. Cino Giuseppe . . » 31,50
4 S Ten ftr. Lauricella Corrado » 31,10
5. S. Ten. ftr. Cioccarelli Alberto, nato il 10 febbraio 1933 » 31,00
6. S. Ten. ftr. Ranzi Giuseppe, nato il 4 giugno 1936 . . . » 31,00
7 S Ten. ftr Esposito Antonio . . . » 30,92
8 Ten. ftr. Benatti Pietro . . . . » 30,90
9 Ten. ftr. Vitale Raffaele . . . . » 30,60
10 S Ten. ftr. Marini Sergio . . . . » 30,50
11 S Ten. ftr. Moraglia Luigi . . » 30,40
12 S. Ten ftr. Beccaria Federico » 30,30
13 Ten. ftr. Criscuoli Vincenzo, coniugato . » 30,20
14 S. Ten cav. Ternullo Gustavo . » 30,20
15 Ten. ftr. Rangone Paolo, coniugato » 30,10
16 Ten ftr. Galletta Domenico, nato l'11 settembre 1928 » 30,10
17 S Ten ftr Viale Tommaso, nato il 26 maggio 1934 . » 30,10
18 Ten ftr. Baldelli Giuseppe . . » 29,90
19 Ten ftr. Nunziata Biagio » 29,80
20. Ten ftr Barone Carmine, nato il 1° novembre 1931 » 29,70
21 S Ten. ftr Tavella Domenico, nato il 14 febbraio 1935 . » 29,70
22 Ten ftr. Calabrò Pietro, nato il 2 febbraio 1931 . » 29,60
23. S Ten. ftr Bosi Ottorino, nato il 12 marzo 1934 . . . . . . » 29,60
24 Ten ftr Cavallero Ezio, coniugato . » 29,50
25 Ten ftr Ceccorulli Aroldo » 29,50
26 S Ten ftr Pelazza Umberto, nato il 7 aprile 1930 » 29,40
27 S Ten. ftr. Ciotti Biagio, nato il 22 febbraio 1932 . . . . » 29,40
28 S Ten ftr Gentile Leopoldo, nato il 13 ottobre 1932 . punti 29,40
29 S Ten ftr Candela Carlo, nato il 4 dicembre 1933 . . . . » 29,40
30. S. Ten ftr De Vivo Carlo Alberto . . » 29,30
31. S. Ten ftr Papini Eraldo, orfano di guerra . . . . » 29,20
32. S Ten ftr Carà Giuseppe, nato il 9 gennaio 1931 . . . . » 29,20
33 Ten ftr Vinci Mario, nato il 25 agosto 1932 » 29,20
34 S. Ten ftr Ripanti Italo, nato il 5 giugno 1933 . . . . » 29,20
35. S. Ten ftr. Bianchi Giorgio, coniugato . » 29,00
36 Ten ftr Monteleone Ettore, nato il 26 marzo 1928 . . . . » 29,00
37. S. Ten cav. Corbo Luca, nato il 2 gennaio 1933 . . . . » 29,00
38 S Ten. ftr Moretti degli Adimari Adimaro, nato il 27 settembre 1933 . . . . » 29,00
39 Ten ftr Punturo Emilio, nato il 1° marzo 1929 . . . . » 28,90
40 S Ten ftr. Palma Mario, nato l'8 febbraio 1931 . . . . » 28,90
41 S Ten ftr. Di Pietro Alessandro, nato il 9 settembre 1932 . . . . » 28,90
42. S Ten ftr Perrotta Alessandro, nato il 23 ottobre 1933 . . . . . . » 28,90
43. Ten ftr Forese Carmine, nato il 1° ottobre 1934 . . . . . . » 28,90
44 S Ten ftr. Rocca Alberto, nato il 30 luglio 1930 . . . . » 28,80
45 Ten ftr. Cici Nicolino, nato il 24 agosto 1930 . . . . » 28,80
46 S. Ten ftr Nitti Giuseppe, nato il 12 maggio 1933 . . . . » 28,80
47 S. Ten ftr. Borra Luigi Ezio . . . » 28,76
48 S Ten. ftr. Lume Tommaso, nato il 27 febbraio 1932 . . . . . . » 28,70
49. S. Ten. ftr. Puxeddu Pietrino, nato il 2 marzo 1933 . . . . » 28,70
50 Ten. ftr. Sfregola Domenico . . . . » 28,60
51. S. Ten ftr Stella Valentino, nato il 14 marzo 1933 . . . . » 28,40
52 S Ten ftr. Coppola Mario, nato il 10 settembre 1933 . . . . » 28,40
53. Ten ftr Barioffi Sergio, nato il 5 marzo 1930 . . . . » 28,30
54 S Ten ftr Fratepietro Salvatore, nato il 30 maggio 1931 . . . . . » 28,30
55 Ten. ftr Di Luccia Pompeo, nato il 9 giugno 1928 . . . . » 28,22
56 Ten. ftr. D'Argenio Luciano, nato il 13 febbraio 1929 . . . . . » 28,22
57. Ten ftr Amoresano Carlo, orfano di guerra, coniugato . . . . » 26,90
58 S Ten ftr Nuzzolo Giovanni, figlio di invalido di 1ª categoria . . . . » 26,90
59. S Ten ftr Bianco Domenico, orfano di guerra . . . . » 26,00
60. S. Ten ftr Manto Filippo, profugo . . » 25,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1 S Ten. ftr. D'Alessandro Renzo . . punti 28,21
2 S. Ten. ftr. Garruti Vincenzo, nato l'8 gennaio 1930 . . . . » 28,20
3 S. Ten ftr. Novello Gaetano, nato il 2 marzo 1931 . » 28,20
4. S Ten. ftr Serto Mario, nato il 28 ottobre 1934 . . » 28,20
5. S Ten. ftr. D'Herin Bruno, nato l'8 ottobre 1935 . . . » 28,20
6. S. Ten ftr Antonetti Ubaldo, nato il 6 agosto 1933 . . . . . » 28,18
7. S Ten ftr. Merlo Francesco, nato il 15 maggio 1934 . . . . » 28,18
8 Ten. ftr Merlino Salvatore . . . . » 28,16
9 S Ten ftr Bambara Francesco . . » 28,12
10 S. Ten ftr Pulvirenti Gioacchino » 28,11
11 S Ten ftr De Stefano Antonio, nato il 3 luglio 1929 . . . . » 28,10

N.		Punti
12	S. Ten. ftr. Santirocco Nicolino, nato il 13 novembre 1930 .	punti 28,10
13	S. Ten. ftr. Esposito Salvatore, nato il 19 agosto 1931	» 28,10
14	S. Ten. ftr. Pasqui Giuseppe, nato il 1° giugno 1932	» 28,10
15	S. Ten. ftr. Narici Giovanni, nato il 9 aprile 1936	» 28,10
16	S. Ten. ftr. Di Gregorio Luciano, nato il 1° ottobre 1931	» 28,00
17	S. Ten. ftr. Leonardo Raffaele, nato il 4 maggio 1932	» 28,00
18	S. Ten. ftr. Midolo Carmelo, nato il 18 giugno 1933	» 28,00
19	S. Ten. ftr. Romanelli Antonio, nato il 23 agosto 1934	» 28,00
20	S. Ten. ftr. Baio Simone	» 27,90
21	S. Ten. ftr. Giovanetto Evaristo, coniugato con 2 figli, nato il 17 gennaio 1930	» 27,90
22	S. Ten. ftr. Vangi Matteo, coniugato, nato il 15 novembre 1928	» 27,90
23	S. Ten. ftr. Calo Remo, coniugato, nato il 10 ottobre 1932	» 27,90
24	S. Ten. ftr. Bernardoni Carlo	» 27,90
25	S. Ten. ftr. Iacobini Antonio, coniugato	» 27,88
26	S. Ten. ftr. Giangiasso Salvatore	» 27,80
27	Ten. ftr. Alessi Paolo, coniugato con 1 figlio, nato il 19 maggio 1928	» 27,70
28	S. Ten. ftr. Tertulliani Orlando, coniugato	» 27,70
29	Ten. ftr. Giovanazzi Sergio, coniugato	» 27,50
30	Ten. ftr. Romano Vittorio Emanuele, nato il 12 ottobre 1930	» 27,50
31	S. Ten. ftr. Lenza Cosimo, nato il 10 novembre 1934	» 27,50
32	Ten. ftr. Allori Guido, coniugato con 1 figlio, nato il 29 marzo 1928	» 27,40
33	Ten. ftr. Fabbro Carlo, coniugato, nato il 14 novembre 1929	» 27,40
34	S. Ten. ftr. Giuliani Franco, coniugato, nato il 15 novembre 1933	» 27,40
35	S. Ten. ftr. Giannoccaro Nunzio, coniugato	» 27,30
36	S. Ten. ftr. Deriu Mario	» 27,30
37	Ten. ftr. Cassari Mario	» 27,22
38	S. Ten. art. Buttice Domenico	» 27,20
39	S. Ten. ftr. Longhi Dario, figlio invalido, 7ª categoria	» 27,10
40	Ten. ftr. Cicu Antonio, nato il 21 maggio 1930	» 27,10
41	S. Ten. ftr. Poti Luigi, nato il 30 agosto 1933	» 27,10
42	Ten. ftr. Licciardello Giuseppe, coniugato	» 27,00
43	Ten. ftr. Chicoli Mario .	» 27,00
44	S. Ten. ftr. Epifano Mario, nato il 14 aprile 1929	» 26,90
45	S. Ten. ftr. Beltrami Federico, nato il 13 giugno 1929	» 26,90
46	S. Ten. ftr. Zigliara Francesco, nato il 15 aprile 1933	» 26,90
47	Ten. ftr. Delich Mario, coniugato, nato il 9 dicembre 1929	» 26,70
48	S. Ten. ftr. Azzarone Michelangelo, coniugato, nato il 3 febbraio 1934	» 26,70
49	S. Ten. ftr. Cavallo Luigi, nato il 28 dicembre 1928	» 26,70
50	Ten. ftr. Monteriso Arturo, nato il 14 giugno 1929	» 26,70
51	S. Ten. ftr. Ceroni Sergio, nato il 1° gennaio 1932	» 26,70
52	S. Ten. ftr. Ghezzo Corrado, nato il 12 giugno 1934	» 26,70
53	Ten. ftr. Guerrieri Ettore, coniugato	» 26,60
54	S. Ten. ftr. de Tizio Antonio, nato l'8 gennaio 1929	» 26,60
55	S. Ten. ftr. Malvani Gianfranco, nato il 15 ottobre 1929	» 26,60
56	S. Ten. ftr. Foggetti Vito, nato il 15 aprile 1934	» 26,60
57	S. Ten. ftr. Vella Erasmo coniugato .	» 26,50
58	S. Ten. cav. Ronzo Antimo	» 26,50
59	Ten. ftr. Musmeci Sebastiano	» 26,40
60	S. Ten. ftr. Farina Giuseppe, nato il 22 luglio 1931 .	» 26,30
61	S. Ten. ftr. Smaforia Pierluigi, nato il 18 ottobre 1931	punti 26,30
62	S. Ten. ftr. Dellorusso Giuseppe, nato il 18 novembre 1931	» 26,30
63	Ten. ftr. Celli Arnaldo, coniugato, nato il 25 luglio 1928	» 26,20
64	S. Ten. ftr. Modaudo Francesco, coniugato, nato il 19 gennaio 1934	» 26,20
65	S. Ten. ftr. Saldari Pietro, nato il 31 agosto 1933	» 26,20
66	Ten. ftr. Ferrazzani Enrico, coniugato	» 26,00
67	Ten. ftr. Panareo Luigi, nato il 27 aprile 1930	» 26,00
68	Ten. ftr. Massignani Enrico, coniugato	» 25,90
69	S. Ten. ftr. Randazzo Giovanni, nato il 30 ottobre 1930	» 25,90
70	S. Ten. ftr. Morini Alvaro, nato il 17 maggio 1933	» 25,90
71	S. Ten. ftr. Consoli Gaetano	» 25,80
72	Ten. ftr. Battisti Giorgio, nato il 3 agosto 1932	» 25,60
73	S. Ten. ftr. D'Agata Lorenzo, nato il 1° gennaio 1934	» 25,60
74	S. Ten. ftr. Carafa Giovanni, nato il 14 febbraio 1930	» 25,50
75	S. Ten. ftr. Alamari Giovanni, nato il 29 agosto 1931	» 25,50
76	S. Ten. ftr. Filocamo Vincenzo, nato l'8 luglio 1932	» 25,50
77	Ten. ftr. Di Mele Guido, nato il 9 aprile 1930	» 25,40
78	Ten. ftr. Pino Giuseppe, nato il 14 ottobre 1931	» 25,40
79	S. Ten. ftr. Bin Antonio, nato il 28 luglio 1930	» 25,30
80	S. Ten. ftr. Serafino Mario, nato il 22 gennaio 1934	» 25,30
81	S. Ten. ftr. Schiappa Vincenzo . . .	» 25,20
82	S. Ten. ftr. Camplone Marcello . . .	» 25,10
83	S. Ten. ftr. Congedo Eugenio, nato il 5 luglio 1932	» 24,90
84	Ten. ftr. My Cosimo, nato il 28 settembre 1932	» 24,90
85	S. Ten. ftr. Dolce Franco	» 24,80
86	S. Ten. ftr. Caselli Egisto, nato il 4 giugno 1932	» 24,70
87	S. Ten. ftr. Lauria Giovanni, nato il 27 febbraio 1934 . . .	» 24,70
88	S. Ten. ftr. Donati Giuseppe, nato l'8 ottobre 1931	» 24,60
89	S. Ten. ftr. Ottoveggio Francesco, nato l'8 marzo 1935 .	» 24,60
90	S. Ten. ftr. Spampinato Pasquale, nato il 21 aprile 1935	» 24,60
91	Ten. ftr. Filocamo Antonino	» 24,40
92	S. Ten. ftr. Vezzosi Angelo	» 24,30
93	Ten. ftr. Fabbri Edoardo, nato il 9 gennaio 1931 . .	» 24,00
94	S. Ten. ftr. Boretti Vittorio Emanuele, nato il 12 luglio 1934 . . .	» 24,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 20 novembre 1958

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1958
Registro n. 69 Esercito, foglio n. 312 — Cesari

(6784)

PREFETTURA DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 32812 - Div. III/I del 28 dicembre 1957, col quale venne bandito il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 in data 10 giugno 1955, relativo al decentramento dei servizi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Rieti al 30 novembre 1957 e di cui al bando in premessa, è così costituita:

Presidente:

Paternò dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Scarapellini dott. Mario, veterinario provinciale;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Tosti-Colarieti dott. Lionello, veterinario capo del comune di Rieti.

Segretario:

Pescara Di Diana dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 11 dicembre 1958

Il prefetto: LIMONE

(6922)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 41581, in data 1° dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova;

Sentiti i presidenti dei Consorzi di vigilanza igienica interessati;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Mola dott. Giovanni, medico provinciale;

Patrassi prof. Gino, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Vendramin prof. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;

De Negri dott. Ugo, ufficiale sanitario titolare del comune di Rovigo.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Padova, addì 10 dicembre 1958

Il prefetto: ZACCHI

(6920)

PREFETTURA DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto Presidenziale;

Visto il proprio precedente decreto n. 16533 del 14 aprile 1958, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte veterinarie vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Scimeca dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:

Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente in ispezione delle carni;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente di clinica medica;

Lardo dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Rescigno dott. Rocco, consigliere di prefettura.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Potenza, addì 16 dicembre 1958

Il prefetto: ZAPPIA

(6921)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.